

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173

OGGETTO:

PROROGA AL COMANDO EX ERT. 30, COMMA 2 SEXIES, DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DELLA DIPENDENTE SIG. RA PICCOLI MADDALENA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio alle ore 11:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

V.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco	X	
3.	CASTRALE Monica Carla	Assessore	X	
4.	GENTILE Riccardo	Assessore Esterno	X	
5.	SCAFIDI Rosario	Assessore	X	
6.	ZAMBAIA Sara	Assessore		X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al Personale, Virano Virgilio,

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, prevede che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- l'art. 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che " a decorrere dal 1° gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato".

Considerato che per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 –sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni.

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 16.01.2018 con la quale è stata autorizzata l'assegnazione temporanea della dipendente, sig.ra Maddalena Piccoli, Istruttore Direttivo, cat. D1, posizione economica D3, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, con decorrenza 1 febbario 2018 e fino al 31 luglio 2018, salvo proroga, secondo un programma diretto ad assicurare le esigenze del servizio di appartenenza e al contempo la funzionalità dell'Ente destinatario, dando atto che il suddetto comando era finalizzato ad un eventuale passaggio diretto ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001.

Preso atto della nota pervenuta dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 18.06.2018, prot. dell'Ente n. 25135, con cui il medesimo ha avanzato richiesta a questo Comune di prorogare il periodo di utilizzo della citata dipendente in posizione di comando fino al 31 ottobre 2018 al fine di consentire l'espletamento delle procedure volte al passaggio diretto di cui all'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001.

Dato atto che tra i due Enti erano state concordate le modalità attuative dell'istituto secondo un programma diretto ad assicurare le esigenze del servizio di appartenenza e al contempo la funzionalità dell'Ente destinatario come a suo tempo stabilite nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2018.

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio Regionale del Piemonte, autorizzando la

proroga dell'assegnazione temporanea della dipendente, sig.ra Maddalena Piccoli, per un uleriore periodo decorrente dall' 01/08/2018 al 31/10/2018, alle condizioni approvate con la predetta deliberazione n. 6 del 16.01.2018, che si intendono integralmente richiamate.

Rilevato che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Pianezza il quale sarà rimborsato dal Consiglio Regionale del Piemone nei tempi e secondo le modalità concordate.

Ritenuto, altresì, di stabilire che potrà dirsi raggiunta l'intesa tra i due Enti con l'adozione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte di apposito atto che confermi le condizioni già a suo tempo approvate con l'attivazione del comando.

Visto il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 7 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. Di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea della dipendente, sig.ra Maddalena Piccoli, Istruttore Direttivo, cat. D1, posizione economica D3, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, per un ulteriore periodo decorrente dal 1° agosto 2018 e fino al 31 ottobre 2018, secondo un programma diretto ad assicurare le esigenze del servizio di appartenenza e al contempo la funzionalità dell'Ente destinatario, come più analiticamente stabilite nell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.20168, che si intendono integralmente richiamate, dando atto che il suddetto comando è finalizzato ad un eventuale passaggio diretto ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001.
- 3. Di dare atto che al Comune di Pianezza Amministrazione di appartenenza della dipendente autorizzata al comando compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale, corrispondente al profilo professionale di Istruttore Direttivo, cat. D1, posizione economica D3, e di quello accessorio nei limiti della percentuale di utilizzazione pari al 66,66% e che sarà obbligo del Consiglio Regionale del Piemonte Ente utilizzatore della dipendente comandata il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Pianezza relative al trattamento fondamentale sulla base della percentuale di utilizzo pari al 44,44%, nonchè di erogare direttamente alla dipendente comandata il trattamento economico accessorio, per la parte di competenza, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri.
- 4. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Consiglio Regionale del Piemonte e alla dipendente interessata, stabilendo che l'intesa tra i due Enti può dirsi raggiunta con l'adozione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte di apposito atto che confermi le condizioni gia a suo tempo approvate con l'attivazione del comando.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "PROROGA AL COMANDO EX ERT. 30, COMMA 2 SEXIES, DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DELLA DIPENDENTE SIG. RA PICCOLI MADDALENA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. ", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 03/07/2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 03/07/2018

IL SINDACO Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 luglio 2018, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:				
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)				
H. GEGRETARIO COMBIALE				
IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina				
Pianezza, lì 11 luglio 2018				
Divenuta esecutiva in data				
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)				
rianezza, lì				
IL SEGRETARIO COMUNALE				
D.ssa BONITO Michelina				